

Codice XST024

D.D. 28 febbraio 2022, n. 90

Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 - codice CIG: 0386453F16). Accoglimento parziale dell'istanza dell'A.T.I. C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Mandataria) e IDROTERMICA Società Cooperativa (Mandante) di compensazione prezzi, ex art. 1 septies, del D.L.omi



ATTO DD 90/XST024/2022

DEL 28/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT

OGGETTO: Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16). Accoglimento parziale dell'istanza dell'A.T.I. C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Mandataria) e IDROTERMICA Società Cooperativa (Mandante) di compensazione prezzi, ex art. 1 septies, del D.L. *omissis* n. 73/2021 convertito con L. n. 106/2021, per € 98.311,94 o.f.c. sul Bilancio gestionale provvisorio Cap. 203450/2022.

Premesso che:

- con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30.12.2010, in esecuzione della D.G.R. n. 41-6188 del 18.06.2007 e del D.P.G.R. n. 8 del 01.02.2010, veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori di realizzazione del nuovo palazzo degli uffici regionali, all'A.T.I. mista COOPSETTE Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria con sede in Castelnuovo di Sotto - Via San Biagio n. 75) - C.M.B – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a. – KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. - Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A, avendo proposto, con riferimento all'importo dei lavori, il prezzo più basso quantificato in € 202.312.132,58, al netto degli oneri della sicurezza quantificati in Euro 5.987.083,29 e così per complessivi € 208.299.215,87 oltre IVA, e uno spread di 1,485 % oltre all'Euribor;

- con Atto rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino Rep. n. 21961, Atti n. 14424 del 30.5.2011, registrato in data 23.6.2011 al n. 15995, serie 1T, la Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane e Patrimonio – costituiva sull'area di proprietà (così come identificata nell'atto medesimo) apposito diritto di superficie di durata trentennale, per la realizzazione dell'opera, in favore dell'A.T.I. finanziatrice costituita tra Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - capogruppo - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credem leasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito

Piemontese S.p.A.;

- in pari data 30.5.2011, con scrittura privata autenticata rep. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli di Torino, veniva stipulato fra l'A.T.I. finanziatrice (Concedente) e la Regione Piemonte (Utilizzatore) contratto, cui il contratto di concessione del diritto di superficie è direttamente collegato, disciplinante i termini e le modalità della locazione finanziaria del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

- in dipendenza del contratto di locazione finanziaria la sopra citata A.T.I. finanziatrice, con scrittura privata autenticata Notaio Andrea Ganelli di Torino, repertorio n. 21963/14426 del 30.5.2011, conferiva mandato con rappresentanza alla Regione Piemonte per la stipula del contratto di appalto con l'A.T.I. realizzatrice dell'opera nonché, fra l'altro, per la sottoscrizione dei contratti strumentali e/o necessari per l'adempimento del Mandato e il completamento dell'opera quali, a mero titolo esemplificativo, quelli relativi ai monitoraggi ambientali, alla bonifica bellica, allo spostamento dei sottoservizi etc.;

- in dipendenza del contratto di locazione finanziaria e del mandato con rappresentanza conseguentemente ricevuto dall'A.T.I. finanziatrice, in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata n. 21964 Atti n. 14427, Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrata in data 27.06.2011 al n. 16123/1T, veniva stipulato contratto di appalto tra la Regione Piemonte (Committente) e COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI Costruttrice: COOPSETTE (con sede in Castelnuovo di Sotto – Via San Biagio n. 75) - C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA S.p.A. - KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Appaltatore), costituita per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna definitiva dei lavori;

- con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, per il maggior importo complessivo di euro 731.248,80 al lordo del ribasso d'asta (20,97%), pari netti *omissis* euro 577.905,93, oltre euro 18.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 595.905,93 o.f.e., rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale è risultato conseguentemente aumentato e rideterminato in euro 202.890.038,51 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre euro 6.005.083,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 208.895.121,80 o.f.e. (Atto di Sottomissione ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 16946 del 06.09.2012 – registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. di Torino 1 in data 12.09.2012 al n. 12724);

omissis

- con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 del Settore STS102 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale veniva approvata la perizia di Variante Migliorativa proposta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, agli atti dell'Amministrazione, con contestuale approvazione dello schema di "Atto Aggiuntivo preliminare", sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in data 18 dicembre 2013, attestante una minore spesa per lavori di euro 513.191,58 al netto del ribasso d'asta (o.f.e.);

- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 01.08.2014 della Struttura STS102 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 2, per un maggiore importo complessivo di perizia di lordi euro 447.225,13 pari al netto del ribasso d'asta ad euro 353.442,02 oltre euro 30.211,21 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, o.f.e.. Con il suddetto provvedimento, nel richiamare lo Schema di Atto Aggiuntivo preliminare sottoscritto il 18.12.2013 relativamente alla Variante

Migliorativa, nonché lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi per una minore spesa contrattuale per lavori € 612.338,56.= al netto del ribasso d'asta, ed un incremento contrattuale per oneri per la sicurezza di € 30.211,21.= e così per una complessiva minore spesa contrattuale di netti € 582.127,35.=, veniva conseguentemente dato atto della rideterminazione dell'importo contrattuale ad € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 6.035.294,50.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.312.994,45.= o.f.e.;

- con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 venivano approvate le Revisioni nn. 11 e 12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento con conseguente rideterminazione in complessivi euro 6.193.817,19 o.f.e. dell'importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché le liste delle economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 pari a complessivi netti € 352.551,62 o.f.e. con contestuale approvazione dello schema di Atto di Sottomissione sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in forza del quale l'importo contrattuale di cui al Contratto 30.5.2011, come rideterminato con Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, veniva conseguentemente rideterminato in € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 352.551,62.= o.f.e. per liste economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per 202.630.251,57.= per lavori, oltre € 6.193.817,19=. Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.824.068,76.= o.f.e. (Atto rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3);

- con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 15.09.2015 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 3, agli atti dell'Amministrazione, relativa all'esecuzione di maggiori oneri e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo quantificato in complessivi lordi euro 4.225.980,96 pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad euro 3.339.792,75 per lavori, oltre euro 105.030,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 3.444.823,71, oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito come ridefinito dai successivi atti aggiuntivi, il quale è stato conseguentemente rideterminato in 205.617.492,70 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre euro 352.551,62 o.f.e. per liste economia dalla n.ro 1 alla n.ro 31, ed 6.298.848,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi 212.268.892,47, oneri fiscali esclusi;

- in data 30.10.2015 il Direttore dei Lavori presentava alla Stazione Appaltante la perizia suppletiva e di variante n. 4 per un importo di complessivi euro 6.521.627,38 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre ad euro 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 77.187,08 per liste in economia (dalla n. 32 alla n. 43) e così per una complessiva maggiore spesa di netti euro 6.752.651,91, o.f.e., come da schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ex art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 firmati in data 26/10/2015 per preventiva accettazione, con riserva, dall'allora capogruppo mandataria Coopsette Soc. Coop.;

. con Decreto n. 541 del 30.10.2015 il Ministero dello Sviluppo Economico provvedeva alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Impresa Mandataria dell'A.T.I. Coopsette Soc. Coop., con sede in Castelnovo di Sotto (RE), Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dei lavori e, ai sensi dell'art. 78 R.D. n. 267/1942 ss.mm.ii., la procedura concorsuale decretata in capo alla Società Coopsette determinava lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva a suo tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell'A.T.I. Costruttrice della locazione finanziaria di opera pubblica di cui trattasi;

- gli accadimenti conseguenti all'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della Società Mandataria Capogruppo dell'A.T.I. aggiudicataria di Imprese esecutrici Coopsette occorsa in data 30.10.2015 determinavano per la Stazione Appaltante l'impossibilità di procedere, sino alla ricostituzione di un'idonea A.T.I. di Imprese Costruttrici intervenuta nel mese di aprile 2017 (Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, costitutivo dell'A.T.I. mista Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA 00154410369) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in Forlì, via Vanzetti n. 1 (P. IVA *omissis*), all'approvazione e formalizzazione della quarta perizia di variante, attuata con Determinazione Dirigenziale n. 218/XST009 del 26.05.2017;

- con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 218 del 26.05.2017 veniva disposta l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 4, relativa all'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo di complessivi lordi € 8.252.090,83 , pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 6.521.627,38 oltre ad € 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 77.187,08 per liste in economia (dalla n.ro 32 alla n.ro 43), il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 6.752.651,91 oneri fiscali esclusi, pari ad € 8.238.235,33 con conseguente rideterminazione dell'importo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta, nell'importo complessivo di € 219.021.544,38 di cui € 6.452.685,60 per oneri la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, così come più nel dettaglio di seguito esposto;

. in data 8.6.2017, in esecuzione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.05.2017 e n. 2- 5141 del 7.6.2017 per le motivazioni riportate nei provvedimenti di Giunta Regionale cui si fa rinvio, veniva sottoscritto tra la Regione Piemonte e l'A.T.I. di Imprese Costruttrici ricostituita per la realizzazione della nuova Sede Unica addendum contrattuale di subentro nel contratto d'appalto per il completamento dell'opera regionale ex art. 37, comma 18 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.;

. in data 22.6.2017 veniva sottoscritto Verbale di ripresa dei lavori, a firma del Direttore dei lavori all'epoca in carica e della neo ricostituita A.T.I. di Imprese Costruttrici;

- con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 14.07.2017, in esecuzione della D.G.R. 2-5298 del 6.7.2017, veniva disposto di affidare a S.C.R. Piemonte S.p.A. l'incarico dirigenziale biennale di Direttore Lavori del Palazzo Unico Regionale nell'ambito dell'organico societario della citata S.C.R. come da schema di Convenzione contestualmente approvato;

- con Determinazione Dirigenziale n. 335 del 18.07.2017 la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio prendeva atto che, in forza dell'incarico conferito di cui alla Convenzione del 14.07.2017 stipulata in esecuzione della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale 332 del 14.07.2017, S.C.R. Piemonte S.p.A. aveva individuato nell'ambito del proprio organico societario, con decorrenza dal 17.07.2017, il Dirigente Ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI quale Direttore Lavori dell'Appalto per la realizzazione della nuova Sede Unica della Regione Piemonte;

- con Determinazioni Dirigenziali n. 629 del 20.11.2017, n. 920 del 27.12.2018 e n. 1044 del 30.12.2019, n. 368 del 15.07.2020, n. 706 del 30.11.2020, n. 1002 del 28.12.2021, in conformità agli indirizzi di cui rispettivamente alle D.G.R. n. 1-5760 del 10.10.2017, n. 63-8215 del 20.12.2018, n. 33-879 del 23.12.2019, n. 35-1561 del 19.06.2020 (con inclusione, senza oneri aggiuntivi per la Regione Piemonte, delle attività di D.L. dell'intervento di opere di ripristino di vizi e non conformità di opere realizzate presso il Palazzo unico in costruzione in Cat. OS18), n. 56-2403 del 27.11.2020 e n. 69-4437 del 22.12.2021, venivano approvate Convenzioni integrative

stipulabili con S.C.R. Piemonte S.p.A. in ordine all'implementazione delle professionalità componenti l'Ufficio di Direzione Lavori dell'appalto di cui trattasi, alla rideterminazione della durata, del piano di lavoro e dei costi derivanti dallo svolgimento dell'incarico per effetto delle sopravvenute circostanze emerse relativamente ai lavori di cui trattasi, oltre, in ultimo, ad attività opzionali di supporto al D.L. e attività specialistiche per il collaudo e l'agibilità del complesso edilizio;

- con Determinazione Dirigenziale n. 125 del 15.3.2018, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto, di approvare, nelle more della ex c.d. perizia di variante n. 5 (in realtà Atto ricognitivo), la perizia suppletiva e di variante n. 6 inerente l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo per lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 492.051,86 oltre a complessivi € 19.837,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 511.889,14.= oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale viene conseguentemente aumentato e rideterminato in € 212.631.171,94 per lavori, oltre € 6.472.522,88.=per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto delle revisioni al PSC nn. 15 e 16 , ed €429.738,70.= per liste in economia (dalla n. 1 alla n. 43) e così per complessivi € 219.533.433,52.=, fatti salvi gli effetti economici che la Perizia suppletiva e di variante n. 5 (in realtà Atto ricognitivo) produrrà sul contratto d'appalto;

- con D.G.R. n. 30-9079 del 27.5.2019 veniva adottato provvedimento avente ad oggetto "Realizzazione del nuovo complesso amministrativo istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 - CIG: 0386453F16). Perizie Suppletive e di varianti: indirizzi." ;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1045 del 30.12.2019, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto di approvare, nelle more della ex c.d. perizia di variante n. 5 (in realtà Atto Ricognitivo) di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 7, riportante l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo, al netto del ribasso d'asta, per lordi € 9.871.866,05 =, pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 7.801.735,74 oltre ad € 311.673,44 = per maggiori oneri della sicurezza per perizia 7 non soggetti a ribasso (Rev. PSC nn. 22, 23, 24 finale) pari a € 8.113.409,18 o.f.e., nonché complessivi € 445.669,08 per oneri correlati a revisioni al P.S.C. sino al n. 21 ulteriori a quelle approvate unitamente alla perizia n. 6, € 88.925,75 per liste in economia (n. 44) ,il tutto per una complessiva maggiore spesa contrattuale di netti € 8.648.004,01= oneri fiscali esclusi, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risultava conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 228.181.437,53, di cui € 220.432.907,68 per lavori al netto del ribasso, € 518.664,45 per liste in economia (da n. 1 a n. 44) e € 7.229.865,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. Perizia suppletiva e di variante n. 5, in realtà Atto ricognitivo, produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;

- con D.G.R. n. 15-941 del 24.01.2020 veniva deliberato di attribuire all'Ing. Anna Maria FACIPIERI l'incarico di responsabile della struttura temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", istituita con DGR n. 4-439 del 29.10.2019, quale articolazione della direzione A11000 "Risorse finanziarie e patrimonio", considerato altresì che al responsabile della predetta struttura competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento;

- con Determinazione Dirigenziale n. 136 del 17.04.2020 veniva adottato il provvedimento ad

oggetto "Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16). Perizia suppletiva e di variante n. 7 approvata con Determinazione n. 1045 del 30.12.2019. Approvazione revisione Elaborati di perizia nn. 1, 2 e 7";

- con Determinazione Dirigenziale n. 464 del 09.09.2020, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto, di approvare, ai sensi dell'art. 132 comma 1, lett. b), c), comma 3 secondo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nelle more della c.d. ex perizia di variante n. 5/Atto ricognitivo, inerente l'Atto contrattuale in corso con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 8, riguardante l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo, al netto del ribasso d'asta, per lordi € 4.940.352,09=, pari per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 3.904.360,26 oltre ad € 209.924,84= per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, afferenti la perizia medesima e così per complessivi € 4.114.185,10, oltre € 95.167,53 per liste in economia (corrispondente alla n. 45) il tutto per una complessiva maggiore spesa contrattuale di netti € 4.209.352,63 = oneri fiscali esclusi, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risultava conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 232.390.790,16 di cui € 224.337.267,9 per lavori al netto del ribasso, € 613.831,98 per liste in economia (da n. 1 a n. 45) e € 7.439.000,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. ex Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;

- con Determinazione Dirigenziale n. 731 del 3.12.2020 veniva, fra le diverse cose, disposto di prendere atto che, in forza dell'incarico di cui alla Convenzione del 14.7.2017, e successivi Atti in ultimo l'Addendum dell'1.12.2020 digitalmente sottoscritto, SCR Piemonte S.p.A. individuava nell'ambito del proprio organico societario, in esito a ricerca di professionalità interna e con decorrenza dell'incarico dall'1.12.2020, l'Arch. Bruno Smania quale Direttore dei lavori, con funzioni di coordinamento dell'Ufficio di Direzione Lavori, dell'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, della nuova Sede Unica della Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16) nell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "Zona Urbana di Trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL, in sostituzione del Direttore dei Lavori Ing. Bartolomeo Fegatelli posto in quiescenza;

- con D.G.R. n. 36 - 3318 del 28.5.2021 veniva approvato provvedimento deliberativo ad oggetto "Realizzazione del nuovo complesso amministrativo istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 – CIG: 0386453F16). Variante n. 9 in corso d'opera: indirizzi";

- con Determinazione Dirigenziale n. 342/XST024 del 07.06.2021, nelle more della c.d. ex perizia di variante n. 5/Atto ricognitivo, inerente l'Atto contrattuale in corso con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 9, e il relativo cronoprogramma dei lavori, per il maggior importo complessivo dei lavori di lordi € 4.866.433,83= pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto dei lavori di € 3.845.942,66, oltre a € 385.056,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 18.111,86 per lavori in economia, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 236.639.901,64, di cui € 228.183.210,60 per lavori al netto del ribasso, € 631.943,84 per Liste in economia (da n. 1 a n. 46) e € 7.824.747,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. ex Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi.

Atteso che:

- con Determinazione n. 427/A11000/2021 del 15.7.2021, in recepimento degli indirizzi della D.G.R. n. 28-3515 del 9.7.2021, veniva approvato lo schema di Atto integrativo al contratto di locazione finanziaria di cui alla scrittura privata autenticata del 30.5.2011, rep. n. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli di Torino - da stipularsi fra la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e l'A.T.I. di Banche Finanziatrici del leasing in costruendo con Mandataria Capogruppo M.P.S. Leasing & Factoring S.p.A.;

- in data 22.7.2021 veniva stipulato l'Atto contrattuale, integrativo del Contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011, mediante scrittura privata autenticata del 22.7.2021 rep. n. 6535 Raccolta n. 4575, Notaio Dott. Marco Sormani in Milano, registrato in data 26.7.2021 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Milano II al n. 81721 Serie 1T, a firma del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e dell'A.T.I. di Banche Finanziatrici MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. Mandataria Capogruppo (con sede legale in Siena Via Aldo Moro n. 11/13 - C. Fiscale *omissis*), UBI LEASING S.p.A., ICCREA BANCA IMPRESA S.p.a., CREDEMLEASING S.p.A., SARDALEASING S.p.A., CREDITO VALTELLINESE S.p.A.

Preso atto che a seguito dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più significativi ed alle conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti, è stato emanato il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.123 del 25-5-2021, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale all'articolo 1-septies *"Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici"* prevede che:

"1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).

3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 on riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al

D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

6.....omissis.

7.....omissis.

8.....omissis.

9.....omissis.

Visto il D.M. 11 novembre 2021 (*Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. (21A06809) (GU Serie Generale n.279 del 23-11-2021)*) da applicare ai fini della compensazione di cui all'art. 1-septies del Decreto Sostegni-bis.

Considerato in particolare che, ai sensi dell'art. 1-septies, comma 1, del D.L. 25/05/2021, n. 73, il suddetto D.M. indica:

- nell'allegato 1 i MATERIALI DA COSTRUZIONE CON VARIAZIONE PERCENTUALE DEL PREZZO SUPERIORE ALL'8% VERIFICATEASI NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2021 RISPETTO AL PREZZO MEDIO DELL'ANNO 2020;

- nell'allegato 2 i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021.

Per tali materiali da costruzione si procede a compensazioni, determinate applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 01/01/2021 fino al 30/06/2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8% se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 7 dicembre 2021 (Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 294 dell'11 dicembre 2021) "*Rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto 11 novembre 2021, recante: «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi».*" con cui, al fine di consentire il corretto calcolo della compensazione di cui all'art. 1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono state apportate correzioni di alcuni errori materiali su alcuni prezzi indicati negli allegati al Decreto 11.11.2021.

Preso atto che al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha firmato la Circolare operativa prot. 0043362 del 25.11.2021 avente ad oggetto "*Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021*".

Considerato che la suddetta Circolare precisa, fra il resto, che:

"2.1. Qualora il decreto rilevi variazioni, in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei singoli materiali da costruzione più significativi, si fa luogo a compensazione nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. La compensazione è così determinata:

a) la variazione percentuale, depurata dell'alea a carico dell'appaltatore prevista dalla norma, è applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell'anno solare di presentazione dell'offerta;

b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla lettera a) è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nel semestre solare precedente al decreto per effetto del quale risulti accertata la variazione.

Ai fini del calcolo dell'eventuale compensazione, i prezzi indicati nel decreto assumono unicamente un valore parametrico e non interferiscono con i prezzi dei singoli contratti.

2.2. Gli appaltatori sono tenuti a presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

L'istanza conterrà l'indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell'esecuzione dell'appalto, richiedendo al direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate.

2.3. Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla precedente lettera a), sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo, e a determinare l'ammontare della compensazione secondo la procedura di cui alla precedente lettera b). In particolare, in relazione alle lavorazioni effettuate nell'arco temporale indicato dal citato articolo 1-septies e presenti come tali in contabilità (allibrate nel libretto delle misure ovvero riportate nel registro di contabilità), il direttore dei lavori sulla base delle previsioni progettuali:

- per le opere contabilizzate a misura, individua la quantità delle lavorazioni contabilizzate che contengono il singolo materiale da costruzione;

- per le opere contabilizzate a corpo, individua le percentuali di avanzamento delle lavorazioni che contengono il singolo materiale da costruzione. Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base dell'analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità, ovvero, in mancanza, sulla base di analisi desunte dai prezzari di riferimento del settore cui è riconducibile l'appalto. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Ai lavori contabilizzati in un periodo di tempo inferiore alla base temporale di rilevazione del decreto e diversi da quelli contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta, si applica per intero la variazione di prezzo di cui al decreto.

2.4. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. Alle eventuali compensazioni non si applica l'istituto della riserva, trattandosi di un diritto che discende dalla legge in presenza dei presupposti ivi fissati.

2.5. Il direttore dei lavori calcola la maggiore onerosità subita dall'appaltatore, effettua i conteggi relativi alle compensazioni, secondo quanto previsto al paragrafo 2.1, e li presenta alla stazione appaltante. Il responsabile del procedimento o il dirigente all'uopo preposto provvedono a convalidare i conteggi effettuati dal direttore dei lavoriomissis."

Vista la nota prot. n. 781/21 AR del 07.12.2021 e la documentazione ad essa allegata, acclarata in data 09.12.2021 al prot. n. 141388/XST024, con la quale l'A.T.I. Appaltatrice nei termini di legge, ha inoltrato formale istanza di compensazione, ex art. 1 septies, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 convertito con legge n. 106 del 23.07.2021, affinché la Regione Piemonte provveda al pagamento della somma di Euro 107.515,02 come meglio dettagliato nell'allegato 1 alla su citata nota e contestualmente invita la Stazione Appaltante a porre in essere quanto necessario alla conservazione e/o accantonamento e acquisizione delle somme necessarie a provvedere al suddetto pagamento,

vista la nota del Direttore dei Lavori, prot. SCR n. 418 del 20.01.2022, acclarata in data 21.01.2022 al prot. n. 4131/XST024, con la quale viene comunicato che:

“Richiamata la Legge meglio emarginata in oggetto e la conseguente circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili indicante le “modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021”:
Vista la nota di CMB n. 781 del 07.12.2021 di istanza di compensazione con allegate tabelle, inviata pertanto entro i termini stabiliti nella circolare al punto 2.2.

Considerato che sul tema sono state organizzate le seguenti riunioni di confronto tra l'Ufficio di DL e l'Appaltatore nelle date del 15.12.21, 27.12.2021 e 05.01.2022.

Posto che la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'otto per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni.

*Tutto ciò premesso, si allega alla presente la tabella finale redatta dall'Ufficio di Direzione Lavori in cui sono riportate tutte le lavorazioni previste dal Decreto afferenti l'opera ed il relativo calcolo delle compensazioni, così come previsto dalla Circolare, per un importo complessivo riconoscibile pari ad **€ 80.583,56**.*

Come previsto dalla Circolare stessa, trattasi di importo non soggetto a ribasso e per il quale "non si applica l'istituto della riserva, trattandosi di un diritto che discende dalla legge in presenza dei presupposti ivi fissati".

verificati, a cura del R.U.P., i conteggi effettuati dal Direttore dei Lavori evidenziante un importo, a titolo della compensazione prezzi di cui trattasi, riconoscibile all'A.T.I. Appaltatrice di **€80.583,56**, oltre IVA per € 17.728,38, e così per complessivi €98.311,94 o.f.c.;

verificata, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i., la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo 203450 del Bilancio gestionale provvisorio della Regione per l'anno 2022, approvato con L.R. n. 35 del 27.12.2021 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica;

considerato che la succitata Circolare Ministeriale prot. 0043362. del 25.11.2021 ha, tra il resto, chiarito che: "...Ai fini del calcolo dell'eventuale compensazione, i prezzi indicati nel decreto assumono unicamente un valore parametrico e non interferiscono con i prezzi dei singoli contratti ...";

ritenuto, per tutto quanto rappresentato, che la Regione Piemonte proceda a corrispondere direttamente la suddetta somma all'A.T.I. Appaltatrice dei lavori, trattandosi di importo riconoscibile ai sensi della sopra citata disciplina normativa sopravvenuta in corso di esecuzione del contratto che non determina l'approvazione di ulteriori lavori ai sensi dell'art. 3 del contratto d'appalto dei lavori e dell'art. 8 del contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011 e successivo Atto Integrativo del 22.7.2021, avendo altresì verificato, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i., la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo 203450 del Bilancio gestionale provvisorio della Regione per l'anno 2022, approvato con L.R. n. 35 del 27.12.2021 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica;

ritenuto, per quanto in premessa esposto, di impegnare in favore dell'A.T.I. CMB Soc.Coop. S.p.A. (Mandataria), corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA 00154410369) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante), con sede in via Vanzetti n. 1, Forlì (part. IVA 00336810403) Classe A.T.I. Costruttrici Palazzo Unico – appaltatrice dei lavori per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, in corso di esecuzione nell'Area sita nel Comune di Torino, la spesa di **€ 80.583,56**, oltre IVA 17.728,38, a titolo di parziale riconoscimento dell'istanza per compensazione prezzi, ex art. 1 septies, del D.L. n. 73/2021 convertito con L. n. 106/2021, pari a complessivi € 98.311,94 o.f.c., sul Bilancio gestionale provvisorio, annualità 2022, approvato con L. n. 35/2021 la cui transazione elementare é rappresentata nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento capitolo 203450 (annualità 2022)

Dato atto altresì che l'impegno di spesa di cui sopra è assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2), che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza e che sul predetto capitolo 203450/2022 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;

dato atto che tale spesa rientra fra quelle di cui all'art. 1, comma 3, della L.R. n. 35/2021 quali spese non frazionabili e non soggette al vincolo dei dodicesimi, in quanto spese obbligatorie e d'ordine;

visto il Contratto di Locazione Finanziaria (leasing), stipulato in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata rep. 21962 Atti n. 14425 Notaio Andrea Ganelli di Torino, tra l'A.T.I. dei soggetti finanziatori, in qualità di "concedente", MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. (capogruppo) e la REGIONE PIEMONTE, in qualità di "utilizzatore", e successivo Atto contrattuale, integrativo del Contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011, mediante scrittura privata autenticata del 22.7.2021 rep. n. 6535 Raccolta n. 4575, Notaio Dott. Marco Sormani in Milano, registrato in data 26.7.2021 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Milano II al n. 81721 Serie 1T, il quale all'art. 1 DEFINIZIONI, fra le diverse cose, prevede:

"..... Pagamenti in Fase di Costruzione: Indica qualunque pagamento inerente l'Opera effettuato dalla Concedente su espressa autorizzazione dell'Utilizzatore al Soggetto realizzatore o a Terzi."

"Oneri di Prelocazione": indica l'importo calcolato mediante l'applicazione a ciascun Pagamento in Fase di Costruzione, di un tasso di interesse pari all'Euribor rilevato due Giorni Lavorativi antecedenti la data di inizio del semestre solare (il 29 dicembre per i semestri dal 1 gennaio al 30 giugno, e il 28 giugno per i semestri dal 1 luglio al 31 dicembre) in corso al momento del suindicato pagamento, sommato algebricamente al Margine. Ove tale somma algebrica dia un risultato pari o inferiore a 0 (zero) non saranno dovuti dall'Utilizzatore Oneri di Prelocazione per il periodo in cui si verificherà tale risultato.

L'interesse così calcolato si applicherà dalla data del Pagamento in Fase di Costruzione fino al termine del semestre solare in corso al momento di tale pagamento. Per i semestri successivi, il tasso di interesse sarà pari all'Euribor rilevato con le stesse modalità di cui sopra e si applicherà per l'intero semestre fino alla fine dell'intero semestre solare in cui cade la Data di Inizio della Locazione Finanziaria. Resta inteso che gli Oneri di Prelocazione così calcolati non matureranno a loro volta interessi e non saranno considerati Pagamenti in Fase di Costruzione..... omissis".

Visti l'art. 8 *Importo dei Lavori* e l'art. 13 *Corrispettivo* del succitato contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011, come modificato dall'Atto integrativo del 26.7.2021, i cui contenuti disciplinano, rispettivamente, l'importo dei lavori del contratto d'appalto finanziato dall'A.T.I. di Banche Finanziatrici e le modalità di computo del canone semestrale di locazione finanziaria tenuto conto, fra il resto, dell'importo dei lavori di cui al menzionato art. 8 del contratto stesso e dei correlati pagamenti in fase di costruzione effettuati dall'A.T.I. di Banche finanziatrici dietro autorizzazione del Soggetto Utilizzatore Regione Piemonte ai sensi dell'art. 1 e 10 del Contratto di leasing;

dato atto pertanto che, sulla base degli impegni assunti con il Contratto di Locazione Finanziaria (leasing), stipulato in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata rep. 21962 Atti n. 14425 Notaio Andrea Ganelli di Torino, tra l'A.T.I. dei soggetti finanziatori, in qualità di "concedente", MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. (capogruppo) e la REGIONE PIEMONTE, in qualità di "utilizzatore", e successivo Atto contrattuale, integrativo del Contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011, mediante scrittura privata autenticata del 22.7.2021 rep. n. 6535

Raccolta n. 4575, Notaio Dott. Marco Sormani in Milano, registrato in data 26.7.2021 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Milano II al n. 81721 Serie 1T, l'ammontare della maggiore spesa d'appalto, di complessivi netti € 4249.111,48= o.f.e., in quanto sostenibile e liquidabile direttamente dalla Regione Piemonte alla suddetta A.T.I. Appaltatrice a titolo di parziale riconoscimento dell'istanza di compensazione prezzi, ai sensi del combinato disposto dei sopra citati artt. 1, 8 e 13 del contratto di leasing non entrerà a far parte dei pagamenti effettuati in fase di esecuzione dall'A.T.I. di Banche Finanziatrici e, pertanto, non comporterà variazione in aumento del canone di leasing e degli oneri di prelocazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000" come modificata dalla D.G.R. 1- 3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed art 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici;

vista la L. n. 190/2012 e s.m.i.;

visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, approvato con D.G.R. n. D.G.R. n. 1- 3082 del 16 aprile 2021;

preso atto che il suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 al paragrafo 7.6. Sottoscrizione degli atti e visto di controllo stabilisce quanto di seguito riportato: *"I precedenti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione della Regione Piemonte avevano introdotto, quale misura ulteriore, la sottoposizione del provvedimento finale al visto di controllo del direttore, da apporre prima della pubblicazione.*

Peraltro, la mancata armonizzazione degli atti da sottoporre "al visto del direttore" da parte delle diverse direzioni, la numerosità degli atti sottoposti al visto e la delega attribuita anche ai vice direttori, inducono a sospendere l'applicazione della misura, poiché si è riscontrato un aggravio del procedimento amministrativo, non rivelandosi più uno strumento di prevenzione della corruzione."

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- il D.P.R. 21.12.1999, n. 554: Regolamento d'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni applicabile all'appalto del leasing regionale in costruendo della regione Piemonte;
- il D.Lgs. 12.4. 2006, n. 163: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE, e successive modificazioni;
- la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la D.G.R. n. 1 - 3082 del 16.04.2021 "approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";
- la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la D.G.R. n. 7 - 411 del 13.10.2014 "Criteri per l'individuazione del responsabile dei procedimenti di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006";
- la D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016 Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000" come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;
- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i., con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive;
- la D.G.R. n. 12 - 5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile";
- L.R. n. 35 del 27.12.2021 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022.";
- la D.G.R. n. 12 - 4529 del 14 gennaio 2022 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021 ".

DETERMINA

per le motivazioni e considerazioni in premessa illustrate in ordine all'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, in corso di esecuzione nell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16), in corso con l'A.T.I. composta da C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Mandataria), corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA 00154410369) e IDROTERMICA

(Mandante), con sede in Via Vanzetti n. 1, Forlì, in forza di Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell'08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto stipulato dall'A.T.I. aggiudicataria in data 30.05.2011 alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427:

1. di accogliere parzialmente, tenuto conto dei computi della Direzione Lavori trasmessi in allegato alla nota prot. SCR n. 418 del 20.01.2022, acclarata in data 21.01.2022 al prot. n. 4131/XST024, l'istanza per il riconoscimento della compensazione prezzi inoltrata dall'A.T.I. appaltatrice ex art. 1 septies, del D.L. n. 73/2021 convertito con legge n. 106/2021, e successivi Decreti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con riconoscimento dell'importo di Euro € **80.583,56** oltre I.V.A. ;

2. di impegnare in favore della suddetta A.T.I. CMB Soc.Coop. S.p.A. (Mandataria), corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA 00154410369)) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante), con sede in via Vanzetti n. 1, Forlì (part. IVA 00336810403) Classe A.T.I. Costruttrici Palazzo Unico, la spesa di € 80.583,56 oltre IVA di € 17.728,38, a titolo di parziale riconoscimento dell'istanza per compensazione prezzi, ex art. 1 septies, del D.L. n. 73/2021 convertito con L. n. 106/2021, pari a complessivi € **98.311,94** o.f.c., sul Bilancio gestionale provvisorio, annualità 2022, approvato con L. n. 35/2021 la cui transazione elementare é rappresentata nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento capitolo 203450 (annualità 2022)
P.d.C. U.2.02.01.09.019

3. di dare atto che l'impegno di spesa di cui sopra é assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2), che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza e che sul predetto capitolo 203450/2022 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;

4. di dare atto altresì che tale spesa rientra fra le spese obbligatorie e d'ordine di cui all'art. 1 comma 3 della L.R. n. 35/2021 quali spese non frazionabili e non soggette al vincolo dei dodicesimi, in quanto spese obbligatorie e d'ordine;

omissis

5. di dare altresì atto che, sulla base degli impegni assunti con il Contratto di Locazione Finanziaria (leasing), stipulato in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata rep. 21962 Atti n. 14425 Notaio Andrea Ganelli di Torino, tra l'A.T.I. dei soggetti finanziatori, in qualità di "concedente", MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. (capogruppo) e la REGIONE PIEMONTE, in qualità di "utilizzatore", e successivo Atto contrattuale, integrativo del Contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011, mediante scrittura privata autenticata del 22.7.2021 rep. n. 6535 Raccolta n. 4575, Notaio Dott. Marco Sormani in Milano, registrato in data 26.7.2021 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Milano II al n. 81721 Serie 1T l'ammontare della maggiore spesa d'appalto, di complessivi netti € 4249.111,48= o.f.e. in quanto sostenibile e liquidabile direttamente dalla Regione Piemonte alla suddetta A.T.I. Appaltatrice a titolo di parziale riconoscimento dell'istanza di compensazione prezzi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 8 e 13 del contratto di leasing non entrerà a far parte dei pagamenti effettuati in fase di esecuzione dall'A.T.I. di Banche Finanziatrici e, pertanto, non comporterà variazione in aumento del canone di leasing e degli oneri di prelocazione;

omissis

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda;

omissis

7. di dare comunicazione dei contenuti del presente provvedimento all'A.T.I. esecutrice dei lavori, all'A.T.I. di Banche finanziatrici, alla Direzione Lavori, al C.S.E., alla Commissione di Collaudo per gli atti conseguenti secondo le rispettive attribuzioni;

8. di dare atto inoltre che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Anna Maria FACIPIERI.

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo innanzi al competente TAR Piemonte, ex art. 133 comma 1 lett. e n. 2), del Codice del Processo Amministrativo di cui D.Lgs. n. 104/2010 s.m.i. entro 60 giorni dalla conoscenza dell'Atto, ai sensi dell'art. 29 del medesimo Codice del Processo amministrativo.

LA DIRIGENTE (XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT)
Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri